

Società benefit trasparenti

Per la FNC è opportuno inserire sempre la natura di SB nella ragione sociale o nella denominazione e istituire una sezione apposita nel Registro Imprese

/ Maurizio MEOLI

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, in uno [Studio](#) diffuso con un comunicato di ieri, prende per la terza volta in esame le **società benefit**, ovvero quelle società, inserite dall'art. 1 commi 376 ss. della L. 208/2015, che, nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Tali finalità sono **da indicare** nell'oggetto sociale. Così condizionando la relativa gestione, perché, se non rispettosa dei suddetti criteri, potrebbe esporre la società ai rilievi dell'Autorità garante per la pubblicità ingannevole (ex DLgs. 145/2007) ovvero per pratiche commerciali scorrette (ex DLgs. 206/2005).

In particolare, le finalità di beneficio comune devono essere **indicate specificatamente** e non genericamente; anzi, per meglio circoscrivere l'oggetto sociale, occorrerebbe accompagnare alla puntuale indicazione delle finalità di beneficio comune la precisazione delle categorie interessate.

Nonostante la previsione normativa dell'adempimento parli di mera possibilità, inoltre, è reputato sempre opportuno, in funzione della trasparenza che deve caratterizzare tale connotazione sociale, l'inserimento dell'acronimo "SB" o della locuzione "società benefit" nella **denominazione o nella ragione sociale**; nonché, *de iure condendo*, è da valutare l'introduzione (autonoma ed aggiuntiva) di apposita sezione nel Registro delle imprese con funzione di mera pubblicità-notizia.

Analoghe considerazioni, ma in relazione alle correlate modificazioni statutarie, valgono per le società già costituite che intendessero **divenire società benefit**. Ciò con una precisazione: le previsioni ricordate non sono cogenti per le società che già realizzano attività di responsabilità sociale di impresa volte, per definizione, allo sviluppo sostenibile ed al perseguimento degli interessi di vari stakeholder. Queste ultime, in altre parole, ove non intendano divenire società benefit, non sono tenute a modificare i propri statuti per continuare ad esercitare le loro attività.

Ad ogni modo, la scelta di "divenire" società benefit non implica alcuna trasformazione. I soci che non dovessero dividerla, quindi, non è su questo profilo che potrebbero far leva per esercitare, eventualmente, il **diritto di recesso**. Essi, invece, dovrebbero ragionare, nel caso di spa, sull'art. 2437 comma 1 lett. a) c.c., che legittima l'"exit" in caso di modifica della clausola dell'oggetto sociale che consenta un cambiamento si-

gnificativo dell'attività sociale, e, nel caso di srl, sull'art. 2473 comma 1 c.c., che riconosce il diritto di recesso ai soci che non abbiano consentito al (mero) cambiamento dell'oggetto ovvero ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società.

La questione, osserva quindi la FNC, andrà risolta a seconda del **caso concreto** e del tipo societario impiegato, tenendo conto che il diritto di recesso è ritenuto configurabile in caso di mutamenti significativi rispetto all'originario progetto imprenditoriale e rilevanti sotto il profilo del rischio dell'investimento e che, nelle srl, potrebbero affermarsi soluzioni più drastiche, in ragione della lettera normativa e delle peculiarità personalistiche del tipo.

Quanto ai **soggetti responsabili** a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità di beneficio comune (comma 380), si ritiene che essi debbano essere scelti dall'organo amministrativo. Ciò si ricaverebbe dalla lettera del comma successivo, che sancisce la responsabilità degli amministratori per non aver adempiuto agli obblighi previsti dal comma precedente, tra i quali rientrerebbe, appunto, quello di individuare il responsabile del perseguimento del beneficio comune (*cf.* anche circ. Assonime n. 19/2016).

Posto che il responsabile in questione non rappresenta uno specifico nuovo organo della società benefit, si osserva come tale incarico potrebbe essere affidato a **funzioni preesistenti** nell'organizzazione societaria oppure a soggetti esterni dotati di particolari competenze e, all'occorrenza, di specifiche professionalità (da parametrare ai compiti riconosciutigli dall'atto costitutivo).

Dal momento che l'attività riservata al soggetto in questione è funzionale alla concreta attuazione delle finalità di beneficio comune, poi, è quanto meno dubbia la possibilità di attribuire tale incarico al **collegio sindacale** (o al sindaco unico di srl). Del resto quest'ultimo organo è chiamato a vigilare, tra l'altro, anche sul fatto che la società abbia individuato il responsabile e che la relativa attività (al pari di quella degli amministratori) sia in linea con l'oggetto sociale.

Lo Studio ricorda, infine, come, ad oggi, la normativa delle società benefit non preveda alcun particolare beneficio di carattere fiscale o contributivo, né deroghe esplicite all'ordinaria disciplina societaria o ad altre disposizioni normative. Peraltro, numerosi sono i punti di contatto tra società benefit e **start up innovative** e **PMI innovative**. Ed è chiaro che la coesistenza di tali caratteristiche consentirebbe anche alle prime di godere dei vantaggi riconosciuti alle seconde.